



CITTA' DI CAVE

Provincia di Roma

SUSSIDIARIO allo SPORTELLO UNICO

Approvato

Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 57 del
22/12/2005 e adeguato alle norme successivamente
intervenute con delibera Consiliare n. 78 del 17/12/2010

Adeguamento al Titolo II, Capo II, della Legge Regionale
18/11/1999, n. 33 nonché al Documento Programmatico di
cui all'articolo 11 della legge 18/11/1999, n° 33 allegato alla
deliberazione di Consiglio Regionale 6 Novembre 2002, n°
131. *In B.U.R.L. 20-12-2002, n° 35 – Parte Prima*

COLLEGATO N° 16



COMUNE DI CAVE

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)
comunedicave.rm.protocollo@pa.postacertificata.gov.it

Norme sulla trasparenza amministrativa e sulla partecipazione in recepimento dell'articolo 8, commi 3 e 4 del D. Lgs. 31/03/1998, n° 114

Approvato con delibera consiliare
n. 17 del 30/03/2007

Criteri generali sul procedimento concernente le domande relative alle domande per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle medie strutture di vendita e sulla relativa partecipazione e trasparenza.

Articolo 1

PREMESSE

1. Le presenti disposizioni sono inserite nel Collegato n° 16 del SUSSIDIARIO.
2. Qualsiasi variazione, integrazione o abrogazione deve essere valutata all'interno del contesto generale del REGOLAMENTO comprensivo di tutti i suoi collegati.
3. Gli adempimenti Amministrativi riguardano solo l'aspetto concernente il rilascio di autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di una media struttura di vendita, di cui all'articolo 8 del Decreto anche a seguito di concentrazione o accorpamento, all'interno delle disposizioni e dei limiti previsti dal **SUSSIDIARIO**.

Sono quindi esclusi dal presente Collegato n° 16, tutti gli aspetti connessi le comunicazioni di cui alla modulistica COM 3, quali i subingressi, la riduzione della superficie di vendita, la riduzione di un settore merceologico, la cessazione dell'attività commerciale ed anche la riduzione di una superficie di vendita di una grande struttura tale da farla rientrare nella definizione di una media struttura..

Articolo 2

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI - ADOZIONE DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO – TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE AMMINISTRATIVA

(commi 3 e 4 dell'articolo 8 del Decreto)

1. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo 1, la procedura è quella indicata all'articolo 35 del Collegato n° 1.
2. Ai fini della trasparenza amministrativa i limiti di superficie massima per le medie strutture di vendita o per i Centri Commerciali rientranti in tale definizione, sono quelli indicati nelle zone o nelle aree delle NTA di PRG di cui al Collegato n° 5.
3. Le domande, redatte su apposita modulistica COM 2 di cui all'articolo 10, comma 5 del D. Lgs 114/98 e s.m. così come modificate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, con deliberazione del 12 ottobre 2000, n° 344 (pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 209 alla G.U. n. 294 del 18 dicembre 2000), messe a disposizione anche dall'ufficio Commercio, devono essere completate in ogni loro parte nel rispetto del contenuto di cui agli articoli 29 e 32 del Collegato n° 1 indicando il numero e data di rilascio della concessione edilizia alla quale si riferisce l'immobile o parte di esso, alla certificazione di destinazione d'uso rilasciata dal Responsabile

dell'Ufficio Tecnico ai sensi dell'articolo 15 del Titolo 0 delle N.T.A. di P.R.G. di cui al collegato n° 5.

4. Il Responsabile di cui all'articolo 25 del Collegato n° 1, comunica entro 10 giorni dal ricevimento delle domande, la data di inizio dell'istruttoria, il proprio nome, cognome e qualifica, i giorni e gli orari di ricevimento al pubblico, la data di fine istruttoria che si conclude entro e non oltre 90 giorni a decorrere dalla data di inoltro al protocollo comunale con l'accoglimento o con il diniego fatta salva l'eventuale applicazione dell'articolo 10 bis della legge n° 241/90 e s.m.

5. Per l'applicazione delle norme di cui al presente collegato, è facoltà del Responsabile di cui all'articolo 25 del Collegato n° 1, richiedere la concertazione istruttoria con il responsabile dell'Ufficio tecnico ed urbanistico. In tal caso è richiesta la firma congiunta dell'atto finale o di qualsiasi altro atto ritenuto necessario.

6. Non ricorre la facoltà, contrariamente al disposto di cui al comma precedente, qualora vengano presentate istanze correlate tra i due procedimenti (quello edilizio- e quello amministrativo) per cui è obbligatoriamente applicabile l'articolo 7 del Titolo 0 delle N.T.A. di P.R.G.. In tal caso, nel rispetto della contestualità dei due procedimenti, è legittima, qualora intervengano difficoltà nell'ambito dell'esame istruttorio urbanistico-edilizio), assumere una prima decisione sotto il profilo amministrativo ed esprimersi definitivamente a completamento dell'esame istruttorio degli adempimenti urbanistici ed edilizi che dovranno di concerto essere preventivati anche relativamente alla tempistica.

7. Nei casi di correlazione, l'eventuale diniego sotto il profilo edilizio comporta l'automatico diniego dell'intera domanda anche qualora sia stata riconosciuta la legittimità sotto il profilo amministrativo. Pur valutando l'unicità e la contestualità dell'istruttoria di due procedimenti, occorre precisare che l'eventuale ricorso all'articolo 10 bis della legge n° 241/90 e s.m. per la sanatoria dei vizi riscontrabili, è doppiamente ammissibile precisando che ciascuna comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda dovrà contenere esclusivamente argomenti di pertinenza dell'una o dell'altra domanda. Restano comunque fatte salve le norme procedurali contenute nella legge n° 241/90.

8. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 11 del TITOLO 0 delle NTA di PRG, il rilascio degli atti finali di assenso o di diniego dovrà avvenire contestualmente.

9. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 10 del TITOLO 0 delle NTA di PRG, le discussioni, gli interventi, le decisioni e quant'altro valutato nell'ambito di ogni incontro tra i due dirigenti dovrà essere verbalizzato e firmato da entrambi.

10. In caso di esito positivo, il rilascio dell'autorizzazione amministrativa dovrà essere firmata da entrambi i dirigenti.

11. Nel rispetto dell'articolo 8, comma 3 del D. Lgs. 114/98 le organizzazioni locali a tutela dei consumatori e le organizzazioni del commercio dovranno essere invitate per esprimersi sul contenuto del presente collegato che successivamente dovrà essere adottato dal Consiglio Comunale. Il contenuto del presente collegato dovrà essere allegato all'invito. Gli interventi dell'incontro dovranno essere verbalizzati a cura del responsabile dell'area commerciale o altro funzionario di titolo equipollente. In alternativa o in mancanza provvederà il segretario comunale.

12. Nel rispetto dell'articolo 8, comma 4 del D. Lgs. 114/98 valgono le norme contenute nella legge n° 241/90 e s.m. tenendo conto che i soggetti interessati all'accesso devono dimostrare di avere un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata collegata agli atti richiesti dichiarando di essere consapevoli che la richiesta stessa sarà resa nota a eventuali soggetti contro interessati anche in caso di mancato accoglimento ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 12 Aprile 2006, n° 184 e che i medesimi contro interessati, ai sensi del successivo comma 2, hanno diritto a presentare una motivata opposizione, anche per via telematica. Nel rispetto delle norme contenute nel codice per il trattamento dei dati personali approvato con D. Lgs. 196/2003 e s.m. l'istante dovrà inoltre dichiarare di essere consapevole che l'uso improprio, illegittimo o illegale delle notizie eventualmente ottenute, è severamente punito con le sanzioni contenute nello stesso D. Lgs. 196/2003 e s.m. e nelle altre norme in esso richiamate o collegate. Sono dovute comunque le spese di notifica ai contro interessati e in caso di accoglimento anche quelle dovute per la ricerca, per la riproduzione e per la notifica. L'istanza dovrà obbligatoriamente essere presentata su apposita modulistica fornita dall'ufficio.

13. Il presente collegato deve essere approvato dal Consiglio Comunale solo dopo aver sentite le locali organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio. La procedura di cui all'articolo 8, comma 3 del D. Lgs. N° 114/98 non è obbligatoria qualora non operi sul territorio comunale alcuna organizzazione dei consumatori e del commercio. Di tale eventualità ne deve essere data espressa menzione nell'atto definitivo.